

Abbonamenti — Anno L. 3 — Semestre L. 2 — Trimestre L. 1.
Inserzioni — In quarta pagina Cent. 25 per linea o spazio corrispondente — In terza pagina, dopo la firma del Gerente, Cent. 50 — Nel corpo del giornale L. 1 — Ringraziamenti necrologici L. 5 — Necrologie L. 1 la linea.
 Gli abbonamenti si ricevono alla Tipografia del Giornale — Chi risiede fuori d'Acqui può associarsi col mezzo delle cartoline-vaglia che costano cent. 10 in più — Le inserzioni si ricevono esclusivamente presso la Tipografia Dina.

Pagamenti anticipati.

Si accettano corrispondenze purché firmate — I manoscritti restano proprietà del giornale — Le lettere non affrancate si respingono.

Ogni Numero cent. 5 — Arretrato 10.

La Gazzetta d'Acqui

Conto Corrente colla Posta.

(GIORNALE SETTIMANALE)

Monitore della Città e del Circondario**ORARIO DELLA FERROVIA**

PARTENZE per Alessandria 5,5 - 8,13 - 14,45 - 19,40 — per Savona 8,3 - 12,46 - 17,24 — per Asti 6,47 - 9,20 - 12,52 - 15,58 - 20,5 (diretto) — p. Genova 5,55 - 8,23 (diretto) - 14,44 - 19,55.
ARRIVI da Alessandria 7,54 - 12,38 - 17,11 - 22,28 — da Savona 8,3 - 14,37 - 19,18 — da Asti 8,19 (diretto) - 12,41 - 17,15 (accel.) - 19,35 - 22,20 — da Genova 6,28 - 11,58 - 15,54 (diretto) - 19,55.

L'UFFICIO POSTALE sta aperto dalle 8 alle 19 per la distribuzione delle lettere raccomandate e pacchi postali, e dalle 9 alle 16 per i vaglia e risparmi.
 L'UFFICIO TELEGRAFICO dalle 7 alle 21 — L'ESATTORIA dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 giorni feriali, e dalle 9 alle 12 giorni festivi.

La BANCA POPOLARE dalle ore 9 alle 11 1/2 e dalle 12 1/2 alle 15, giorni feriali.

L'ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE nei giorni feriali dalle 9 alle 16 e dalle 9 alle 12 giorni festivi.

CONSERVATORIA DELLE IPOTECHE dalle 9 alle 16, giorni feriali e dalle 9 alle 12 giorni festivi.

L'UFFICIO DEL REGISTRO dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17 giorni feriali. Nei giorni festivi dalle 9 alle 12.

IL SINDACO ELETTIVO

Attesa la speciale sua importanza, crediamo utile riportare per esteso nelle nostre colonne le modificazioni all'attuale legge comunale e provinciale, che riflettono l'elezione del sindaco in tutti i comuni e lo scioglimento dei consigli comunali, concretate dalla Commissione parlamentare.

Art. 123. — Il sindaco è eletto dal consiglio comunale nel proprio seno a scrutinio segreto.

Esso dura in ufficio tre anni ed è sempre rieleggibile, purché conservi la qualità di consigliere.

Art. 124. — Per la elezione del sindaco saranno osservate le norme seguenti:

Quando per le elezioni non sia stata indetta una convocazione straordinaria del consiglio, l'elezione deve essere posta all'ordine del giorno non più tardi della prima tornata della prima sessione, che ha luogo dopo la vacanza dell'ufficio di sindaco.

L'elezione non è valida se non è fatta coll'intervento di due terzi dei consiglieri assegnati al comune ed a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione maggior numero di voti, ed è proclamato sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta di voti.

Quando nessun candidato abbia ottenuta la maggioranza assoluta sopra prescritta, l'elezione è rimandata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procederà a nuova votazione. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, ha luogo una votazione definitiva di ballottaggio ed è proclamato chi ha conseguito il maggior numero di voti.

Se dopo due convocazioni non si è ottenuta la presenza del numero dei consiglieri, di cui nel presente articolo, si procede alla votazione definitiva, qualunque sia il numero dei votanti. La seduta nella quale si procede alla elezione del sindaco è presieduta dall'assessore anziano, se la Giunta comunale è in funzioni, altrimenti dal consigliere anziano.

Un esemplare del processo verbale della nomina del sindaco sarà a cura della Giunta comunale trasmesso al prefetto e rispettivamente al sottoprefetto entro 10 giorni dalla sua data.

Il prefetto, con decreto motivato, annulla la nomina del sindaco quando l'eletto si trovi in uno dei casi stabiliti nell'art. 127 della presente legge.

Contro il decreto del prefetto può il consiglio comunale o l'eletto ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto al governo del re, il quale provvede con decreto reale, previo il parere del Consiglio di Stato.

Art. 125. — I sindaci possono essere revocati dall'ufficio per deliberazione motivata dal consiglio comunale.

Il consiglio non può essere chiamato a deliberare sulla revoca del sindaco, se non quando vi sia proposta motivata per iscritto del prefetto, o di un terzo almeno dei consiglieri assegnati al Comune.

Per la validità della deliberazione occorre il voto di almeno due terzi di consiglieri assegnati al Comune.

Quando dopo due votazioni, con l'intervallo di 8 giorni fra l'una e l'altra, non si sia raggiunta tale maggioranza, e in una terza adunanza, da tenersi dopo altri otto giorni, si sia ottenuta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune, è in facoltà del Governo di revocare il sindaco con decreto reale.

Ove vengano sottoporsi a procedimento penale per reati punibili coll'arresto o con pena più grave, i sindaci rimangono sospesi dalle loro funzioni, secondo i casi, dalla data della sentenza ed ordinanza di rinvio a giudizio, o dalla data della citazione a comparire all'udienza e sino all'esito del giudizio.

Quando siano condannati, decadono di pieno diritto dal loro ufficio.

I sindaci possono essere sospesi dal prefetto e rimossi dal re per gravi motivi di ordine pubblico, e quando, richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge persistono a violarli.

Il sindaco rimosso per decreto reale non potrà essere più rieletto per uno spazio di tempo estensibile a tre anni.

Il periodo d'ineleggibilità dev'essere specificato nel decreto di rimozione.

La qualità di sindaco si perde per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere e per la sopravvenienza di una delle cause d'ineleggibilità indicate nell'art. 127.

La decadenza sarà pronunciata dal consiglio comunale, su proposta del prefetto o di iniziativa di un terzo dei consiglieri comunali, entro il termine di un mese. In difetto provvederà il governo con decreto reale.

I decreti di rimozione del sindaco saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; e un'elenco ne sarà comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati.

Art. 127. — Oltre i casi d'ineleggibilità stabiliti dall'art. 30, non può essere nominato sindaco:

chi non ha reso il conto di una precedente gestione, ovvero risulti debitore, dopo aver reso il conto;

il ministro di un culto;

colui che non abbia l'esercizio dei diritti politici;

chi ha parenti o affini fino al secondo grado che coprono nell'amministrazione del comune il posto di segretario comunale, di esattore o tesoriere comunale, di appaltatore di servizi comunali o in qualunque modo, di fideiussore;

il notaio, l'avvocato e il procuratore rimosso dall'esercizio delle sue funzioni;

chi fu condannato per plagio, sequestro di persona, sottrazioni di minorenni, perquisizione arbitraria, abuso di potere verso persona carcerata o arrestata, abuso di autorità e violazione dei doveri d'ufficio, prevaricazione, o quale ufficiale pubblico che agisce per un fine privato;

il condannato alla reclusione per omicidio volontario o infanticidio, salvo, tanto per questi quanto per casi contemplati nei due comma antecedenti, la riabilitazione a termini di legge.

Art. 268. — I Consigli comunali e provinciali possono essere sciolti per gravi motivi d'ordine pubblico, e quando, richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge persistono a violarli. Dovrà procedersi alla nuova elezione entro il termine di tre mesi.

Per motivi amministrativi, o d'ordine pubblico, il termine può, con Decreto Reale, essere prorogato sino a sei mesi.

Lo scioglimento è ordinato per Decreto Reale, il quale deve essere preceduto da una relazione contenente i motivi del provvedimento.

Salvo il caso di assoluta e comprovata urgenza, lo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali non potrà essere ordinato che previo parere favorevole del Consiglio di Stato.

I relativi decreti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; e un'elenco ne viene comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati.

Articolo transitorio. — I sindaci presentemente in carica, in virtù di Decreto Reale, rimangono in ufficio fino allo spirare del triennio in corso salvo in casi di revoca contemplati dalla presente legge.

Un bozzetto sull'Onorevole Maggiorino Ferraris

Dal recente discorso pronunziato alla Camera dei deputati dall'on. Cavallotti, togliamo il seguente brano, in cui è tratteggiato l'on. Ferraris:

« Cavallotti — Voglio bene a questo decreto-legge perchè mi ha procurato mezz'ora di divertimento.

« Della quale, per esser giusto, amo dividere la gratitudine a metà, tra l'onorevole Sonnino e il mio amico personale Maggiorino Ferraris.

« Voce — Non c'è!

« Cavallotti — Quando io mi permisi un giorno di suggerire il suo nome come di un possibile eccellente ministro a un presidente del consiglio....

« Voce — Oh! oh!

« Cavallotti — Non c'è oh! che tenga;.... a un presidente del consiglio, che accingevassi a comporre il Gabinetto, (e giuro che è stato l'unico di tutti i presidenti del consiglio col quale io mi sia mai permesso una licenza simile)...

« (Entra l'onorevole Maggiorino Ferraris — Oohh!)

« Oh bravo onorevole Maggiorino Ferraris! Stavo dicendo che, quando mi permisi di consigliare, come ella sa, il di lei nome, a un presidente di Consiglio, che stava formando il Ministero, era appunto perchè io La sapeva non soltanto una mente bella, ma anche un'anima bella, un'anima scaldata per la causa popolare, di entusiasmi giovanili (già che a lei questo aggettivo piace) (si ride), ed anche perchè in quei giorni il problema siciliano rumoreggiava, ingrossava, s'impondeva....

E dopo aver riferita una conversazione coll'on. Crispi, così prosegue l'on. Cavallotti:

« Cavallotti — Ed ecco come quel « perfettamente » dell'on. Crispi — on. Maggiorino Ferraris — mi fece in quel momento balenare alla mente il di Lei nome: e mi permisi di suggerirlo, pensando che nessuno meglio di lei doveva possedere fra i suoi studi giovanili, seri e profondi, il segreto di portar farmachi d'amore alle piaghe di quell'isola infelice. Mi sono sbagliato io forse? No, perchè tutti abbiamo udito il suo splendido discorso dell'altro dì; esso mi suona ancora nelle orecchie e nell'animo; Ella, sì certo, aveva pronti, i suoi studi pratici e fecondi, condotti con quell'amore, che ella suol porre nelle cose sue; soltanto io non potevo prevedere che Ella li tenesse gelosamente nascosti al suo Capo di allora, e che presentando l'avvento del marchese Di Rudini, volesse dare a lui solo questa prova d'affetto riservandoli esclusivamente per lui. (Bravo! Bene! — Si ride)....

NOTE ROMANE

Roma, 22 luglio 1896.

La cronaca di quest'ultima settimana è necessariamente, per forza maggiore, la cronaca del caldo. Non si può, parlando, o scrivendo trattenerci dal cominciare altrimenti, che colla nota del caldo. Abbiamo un sollione, che pare sia di importazione africana ed un'afa così pesante, che ci fa credere d'essere nella zona torrida. Però la notte è confortata da una frescura, che ci rinfranca. Al Tevere ed anche al mare, che abbiamo poco discosto, siamo debitori di queste ore di sollievo.

Roma, è di tutte le città d'Italia, quella ove si può meglio passar l'estate, perchè essa ha grande quantità di passeggiate ombrose, ha immense ville, come la Borghese, ameni giardini, come il Pincio, e per giunta è visitata dalla brezza che le viene dal Tevere e dal mare. Tuttavia moltissimi scappano e quei che restano non fanno che atten-